

SETTORE VITIVINICOLO

Nel settore vitivinicolo la disciplina comunitaria, di cui al Regolamento C.E.E. n. 337/79 del 3.2.1979 costituisce il provvedimento normativa fondamentale, è molto complessa per la varietà di interventi che l'ampiezza della disciplina può comportare.

La legge 14 agosto 1982, n. 610 affida all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti comunitari in detto settore.

Nel corso del 1982 gli interventi di mercato nel settore vitivinicolo sono stati:

- la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola; mosti d'uva e mosti d'uva concentrati;
- la concessione di aiuti per il ricollocamento dei vini da tavola;
- la concessione di aiuto ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione;
- la concessione di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi di uva;
- la gestione dell'alcool offerto in vendita all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce).

1) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA, MOSTI D'UVA E MOSTI D'UVA CONCENTRATI. (artt.7, 8, 9 e 12 bis del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Tali aiuti sono corrisposti ai produttori di vino da tavola che abbiano concluso con l'A.I.M.A. appositi contratti di magazzinaggio ("a breve termine", ossia per un periodo di tre mesi o "a lungo termine" ossia per un periodo di nove me

si), con i quali essi si obbligano a tener immagazzinato e a non immettere sul mercato per il periodo di tempo indicato nel contratto medesimo determinate quantità di vino da tavola.

A partire dalla campagna 1975/77 la concessione di aiuti al magazzinaggio privato è stata estesa anche ai produttori di mosti di uve e di mosti di uve concentrati.

Inoltre un aiuto complementare è riservato ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine che, alla scadenza di tali contratti, concludono per lo stesso vino da tavola un contratto di magazzinaggio per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Gli aiuti in questione vengono corrisposti ai beneficiari per giorno e per ettolitro.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. durante il 1982 per il pagamento di tali aiuti si riferisce sia ad operazioni di intervento disposti negli anni precedenti, sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1982 e gli importi erogati, distinti in campagne vitivinicole, sono riportati nell'allegata tavola n. 1.

2) AIUTI AL RICOLLOCAMENTO DI VINI DA TAVOLA OGGETTO DI CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO. (art. 10 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Trattasi di misura eccezionale concessa quale concorso nelle spese di trasferimento in altre località ("ricollocamento") di quantità di vino da tavola che, formando oggetto di contratti di magazzinaggio privato, non possono essere commercializzate e rischiano di pregiudicare a fine campagna il collocamento dei vini del nuovo raccolto.

Tale aiuto viene corrisposto ai beneficiari per ettolitro di vino ricollocato.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole, sono riportati nella tabella n. 2.

3) AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE.
(art. 14 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Tali aiuti sono previsti a favore dei singoli produttori coltivatori, delle cantine sociali e degli enti associativi che abbiano utilizzato mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per aumentare i titoli alcolometrici volumici dei vini da tavola e dei vini D.O.C.

Per poter beneficiare dell'aiuto la resa dei vini da tavola di vini D.O.C. deve essere mediamente inferiore a 30 ettolitri l'ettaro.

Inoltre l'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda della zona di provenienza dei mosti concentrati (CII o CIII).

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, degli ettolitri di prodotto base e di mosto concentrato utilizzato, nonché della gradazione potenziale media e dei gradi complessivi di quest'ultimo, sono riportati nella tabella n. 3.

4) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E MOSTI DI UVA CONCENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA. (art. 14 bis del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Questa provvidenza, concessa per la prima volta nella campagna 1980/81, è prevista in funzione dell'utilizzazione

da parte dei produttori di succo d'uva, di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succo d'uva concentrato nella fabbricazione di succo d'uva fino al 31 agosto.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uve, mosto di uva, mosto di uva concentrato) ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento ovvero esportato in paese extra comunitario.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione per ciascuna campagna, della quantità e degli importi unitari relativi alla materia prima trasformata, sono riportati nella tavola n. 4.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INGOZZINAGGIO PRIVATO

TAVOLA N. 1

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1982									
	COMPTONAGE									
	1917-78	1918-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981	IMPORTO FISCALE ANNO 1981
1) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA		68.333.320	10.953.239.475	63.506.376.805	277.963.050					561.763.910
2) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO. RISERVEATI AI TITOLARI DI CONTRATTI A LUNGO TERMINE			5.982.630							
3) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO AI HOSTI DI UVE, DI MOSTI DI UVE CONCEN-TRATI E DI MOSTI DI UVE CONCEN-TRI RETTIFICATI	4.539.005		1.527.818.985	41.000	4.550.195.425					

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 2

RICOLLOCCAMENTO

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1962 COURONNE				
	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	RICERCA FISCALE ANNO 1981
1) AIUTO ECCEZIONALE PER IL RICOLLOCCAMENTO DEI VINI DA TAVOLA	IMPORTO 4.099.060	IMPORTO 219.948.515	IMPORTO 3.527.599.945	IMPORTO 1.523.042.450	RICERCA FISCALE ANNO 1981

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI INTERVENTO	CAMPAGNA	RISORSE FINANZIARIE						RISORSE FISCALI ANNO 1981
		PRODOTTI BASE IRI	POSTO CONCERNENTE IRI	GRADUATIONE POTENZIALE MERCI	GRANDE CONCORSIVI	IMPOSTE	IMPOSTE	
1) AIUTI AI NOSTRI CONCEN- TRATI E AI NOSTRI CON- CENTRATI REALIZZATI UTILIZZATI NELLE VINI FICAZIONE	1977-78	42.000,00	544,37	42,66	1.134,91	20.125,005	1,000	
	1978-79	91.553,50	1.577,61	42,60	195.000,94	23.010,730	21.200	
	1980-81	408.270,10	30.955,29	42,00	1.667.286,68	2.500.229,930		

TAVOLA N. 3

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI INTERVENTO	CATEGORIA	UVA				SUCCHI D'UVVA				IMPORTI ANNO 1988				RILEGUTE FISCALI ANNO 1988		
		Q.8		IMPORTO UNITARIO		COSTO DI UVA		IMPORTO UNITARIO		COSTO DI UVA CONCERNIBILE		IMPORTO UNITARIO				
		Q.8	IMPORTO UNITARIO	COSTO DI UVA	IMPORTO UNITARIO	Q.8	IMPORTO UNITARIO	COSTO DI UVA	IMPORTO UNITARIO	Q.8	IMPORTO UNITARIO	COSTO DI UVA	IMPORTO UNITARIO			
1) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E TRATTI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVVA	1900-B1 1901-B8	391.912,41	5.557,39	150.066,56	6.966,74	7,00	26.313,59	3.320.508,700	3.100	391.912,41	5.889,60	161.317,38	7.362,00	1.251,31	25.167,00	3.636.144,535

5) DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (art. 39 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

La Comunità Europea, in applicazione dell'art. 39 del regolamento C.E.E. n. 337/79 modificato da ultimo dal Regolamento C.E.E. n. 2144/82 del 27.7.1982 concernente l'obbligo per i produttori di vino di provvedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ed alla consegna all'organismo di intervento dell'alcole prodotto, emana annualmente per campagna vitivinicola le relative disposizioni di attuazione.

Ad integrazione delle disposizioni comunitarie, ogni anno vengono emanate norme nazionali di applicazione che prevedono, per l'A.I.M.A., la disciplina delle modalità di gestione per l'acquisto e la vendita dell'alcole da "prestazioni viniche obbligatorie".

Le operazioni di acquisto e di vendita dell'alcole sono inoltre regolate dalle condizioni che vengono stabilite, per ogni campagna vinicola, dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A.

La gestione di questo alcole è a rischio dello stato, nel senso che competono allo stato stesso i risultati attivi o passivi, salvo il concorso del FEOGA nelle spese, quando è concesso dalla regolamentazione comunitaria.

Nel corso del 1982 l'A.I.M.A. ha effettuato operazioni di gestione relative all'alcole conferito dalle distillerie nelle seguenti campagne vitivinicole:

a) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1974/75

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può supera-

re l'importo di £. 8.330 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1349/75 del 26 maggio 1975).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 40.941,53 di alcole buon gusto ed Hn. 389,07 di alcole grezzo.

Nello stesso anno, per tali quantitativi, sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per lire 261.042.415 al netto dell'I.V.A.

b) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1975/76

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 10.324 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1891/75 del 22.7.1975).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 44.578,16 di alcole buon gusto, Hn. 3.589;84 di alcole grezzo ed Hn. 152,61 di alcole di scarto.

Nello stesso anno sono stati venduti a trattativa privata Hn. 233,05 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 11.796.150 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 290.637.015 al netto dell'I.V.A.

c) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1976/77

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 13.842 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1932/76 del 20.7.1976).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 25.605,13 di alcole buon gusto ed Hn. 945,93 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata Hn. 446,98 di alcole di scarto per un importo complessivo di lire 13.085.680 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 67.059.845 al netto della I.V.A.

e) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1978/79

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92 gradi e non può superare l'importo di £. 34.620 per ettanidro (Regolamento CEE n. 1863/78 del 25.7.1978).

Durante l'anno 1982 per l'alcole di tale campagna la A.I.M.A. non ha sostenuto alcuna spesa né realizzato alcuna entrata.

f) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1979/80

Per le prestazioni viniche di tale campagna, non è previsto il concorso del FEOGA negli oneri di gestione (Regolamento C.E.E. n. 1708/79 del 24.7.1979).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 130.469 lo ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1708/79 del 24.7/1979) e rivenduto al prezzo di £. 134.600 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 65.750 l'ettanidro per l'alcole di scarto (delibera 17 ottobre 1979).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati Hn. 88.563,00 di alcole buon gusto ed Hn. 2.250,83 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata ettanidri 2.962,21 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 101.337.315 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 552.117.535 al netto dell'I.V.A.

g) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1980/81

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare lo importo di £. 27.787 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1994/80 del 27.7.1980).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 151.670 l'ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1994/80 del 27.7.1980) e rivenduto al prezzo di £. 129.100 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 42.150 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 29.10.1980).

Durante l'anno 1982 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 14.902,57 di cui ettanidri 14.025,71 di alcole buon gusto ed ettanidri 876,86 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Per Km. 5.740,26 di cui Km. 5.412,40 di alcole buon gusto ed Km. 548,98 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di £. 1.389.641.490 al netto dell'I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 1.547.700.775 al netto dell'I.V.A.

Nello stesso anno, sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati complessivamente Km. 173.216,37 di cui et-

etanidri 176.448,28 di alcole buon gusto ed Hn. 3.398,09 di alcole di scarto per i quali sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 485.727.905 al netto dell'I.V.A.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata etanidri 7.042,73 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 176.657.135 al netto dell'I.V.A.

h) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1981/82

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 45.339 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 2007/81 del 13.7.1981).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 171.780 l'ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 2007/81 del 13.7.1981) e rivenduto al prezzo di £. 131.850 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 40.700 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 21.10.1981).

Durante l'anno 1982 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi Hn. 257.470,55 di cui Hn. 243.121,67 di alcole buon gusto ed Hn. 14.348,88 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Per Hn. 64.855,02 di cui Hn. 61.311,72 di alcole buon gusto ed Hn. 3.543,30 di alcole di scarto che sono stati contestualmente rivenduti alle distillerie produttrici, l'A.I.M.A. ha pagato la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita per l'importo di £. 2.912.625.550 al netto della I.V.A.

Per Hn. 192.615,53 di cui Hn. 181.809,95 di alcole buon gusto ed Hn. 10.805,58 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di £. 33.087.495.685 al netto della I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 36.000.121.235 al netto dell'I.V.A.

5) DISTILLAZIONI COMUNITARIE DEI VINI

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure di intervento.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure di intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11); la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Gli interventi distillatori di cui trattasi hanno come scopo precipuo di:

- a) garantire un prezzo minimo ai produttori che cedono il vino per la distillazione;
- b) ristabilire l'equilibrio del mercato vitivinicolo mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

A tal fine, quando si verificano le condizioni previste dal citato Regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Comunità appositi regolamenti, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto per grado e per ettolitro di vino distillato.

L'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda che dalla distillazione si ottengano prodotti con gradazione alcolica pari o superiore a 85° oppure pari o inferiore a 85°.

La liquidazione degli aiuti agli aventi diritto viene effettuata sulla base dei contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti organi regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di applicazione.

A seguito di opportune modifiche introdotte nel sistema procedurale di erogazione degli aiuti da parte dell'organismo d'intervento, i pagamenti relativi alle distillazioni disposte nel 1982 sono stati effettuati nel rispetto dei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

E' pertanto auspicabile che tale sistema, adottato per

la prima volta con il Regolamento (CEE) n. 701/82 del 25.3.82, venga introdotto nel regolamento che stabilisce le regole generali di distillazione ed applicato per tutte le misure di intervento.

L'attività svolta dall'AI.M.A. nel 1982 per il pagamento degli aiuti comunitari in questione si riferisce sia ad operazioni di intervento disposte negli anni precedenti sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1982.

La spesa complessiva sostenuta dall'Azienda ammonta a lire 351.340.955.445 così ripartita per singola misura di intervento:

- £. 21.691.391.755 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2325/80 del 4.9.1980;
- £. 2.468.911.815 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2110/81 del 22.7.1981;
- £. 113.476.212.860 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2964/81 del 15.10.1981;
- £. 69.791.374.405 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg. (CEE) n. 1144/81 del 24.4.1981;
- £. 359.333.260 per aiuti alla distillazione preventiva disposta con Reg. (CEE) n. 2843/81 del 30.9.1981;
- £. 69.684.780 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2456/82 dell'8.9.1982;
- £. 29.473.796.470 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2290/82 del 19.3.1982;
- £. 101.955.788.270 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg. (CEE) n. 701/82 del 25.3.1982;
- £. 11.483.038.495 per aiuti alla distillazione preventiva disposta con Reg. (CEE) n. 2499/82 del 15.9.1982;
- £. 571.423.335 per aiuti a distillazioni varie.

Delle misure di intervento sopra elencate, alcune prevedono, in alternativa alla concessione dell'aiuto, la possibilità

del conferimento all'A.I.M.A. dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini ai prezzi stabiliti dai regolamenti comunitari.

In quest'ultimo caso viene riconosciuta una partecipazione FEOGA alle spese sostenute dall'organismo di intervento per l'acquisto dell'alcole allo stesso conferito.

In applicazione di tali interventi sono state pagate dall'A.I.M.A. le seguenti somme:

- £. 49.350.153.815 per l'acquisto di alcole ai sensi del Reg. (CEE) n. 701/82 del 25.3.1982;
- £. 11.088.009.355 per l'acquisto di alcole ai sensi del Reg. (CEE) n. 2110/81 del 22.7.1981.

Delle predette spese la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta complessivamente a £. 35.327.303.570.

7) ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE

Come accennato in precedenza, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti eccezionalmente abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di alcole che non hanno la possibilità di stocco.

Intattavia, non esistendo una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire qualche volta con provvedimenti nazionali al fine di evitare che, si verificano gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n. 124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola.

Le spese sostenute dall'Azienda nel 1982 per l'acquisto di prodotti della distillazione a norma della citata legge n. 338/80 ammontano complessivamente a £.163.135.211.890.

Nello stesso anno è stata riscossa dall'A.I.M.A., per vendite di alcole, la somma complessiva di £.2.484.977.240.

Al 31 dicembre 1982, le giacenze contabili dei prodotti della distillazione di vini, acquistati dall'Azienda in applicazione sia di regolamenti comunitari che di disposizioni nazionali, risultavano ripartite come segue:

-alcole buon gusto:	966.067
- alcole greggio :	882.153
-alcole di scarto :	9.500
-acquavite di vino:	968.000

2.825.720

Per il deposito e la conservazione di tali prodotti sono stati pagati dall'A.I.M.A. nel 1982 compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £.11.920.978.850.

SETTORI LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - FORAGGI ESSICATTI ECC.1) LINO E CANAPA

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 1308/70 del 29.6.1970.

La disciplina generale di concessione dell'aiuto è stata stabilita con Regolamento C.E.E. n. 1564/70 (e successive modifiche) ed è integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali.

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1981/82 è stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al D.M.16.4.1981.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie rivestita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1982 è stata erogata, per la campagna 1981/82, la somma complessiva di lire 136.408.720, per ettari 677.

Per quanto riguarda in particolare la canapa è da rilevarsi che nel corso del 1982 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA - per l'importo di £. 4.725.645.

2) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite della Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1982 sono state prese in considerazione, per l'erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'A.I.M.A. riguardanti la campagna 1981/82 ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 364.615.320 per n. 3496 telaini posti in allevamento.

3) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Regolamento CEE n. 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle

colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1982 si è provveduto sia al pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1980/81 per un ammontare di £. 222.153.765 e per q.li 14.093,53, e sia al pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1981/82 per le quali è stato erogato un aiuto di £. 107.751.505 per quintali 7.391,20 di sementi foraggere.

4) FORAGGI ESSICCATI

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati; anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Regolamento C.E.E. n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato è caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio nella Comunità.

L'aiuto è erogato dai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base della misura unitaria stabilita da regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1982, l'A.I.M.A. ha erogato per la campagna di commercializzazione 1981/82 la somma di £.2.598.700.950 per tonn.95.051,064

di medica disidratata e per tonn. 22.101,853 di medica essiccata al sole, mentre per la successiva campagna di commercializzazione 1982/83 ha erogato la somma di lire £.5.049.454.685 per tonn.94.191,325 per i foraggi di erba medica e per tonn.16.719,574 per i foraggi da fieno.

5) FAVE, FAVETTE E PISELLI

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette e piselli, la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Regolamento C.E.E. n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e di recente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati all'alimentazione non solo zootecnica ma anche umana.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorire lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

L'aiuto è concesso alle imprese che utilizzano i piselli, le fave e le favette, e, comunque, per far beneficiare gli agricoltori del regime di aiuti la concessione dell'aiuto stesso è subordinata alla garanzia che gli agricoltori ottengano almeno un prezzo minimo.

L'aiuto è concesso dietro presentazione di domanda da inoltrarsi all'A.I.M.A., tramite gli Ispettorati indicati nei decreti ministeriali, contenenti le norme di applicazione delle disposizioni comunitarie, e, subordinatamente al rilascio da parte dell'A.I.M.A., almeno fino alla campagna 1981/82, alle imprese interessate di un certificato di aiuto che obbliga le stesse ad incorporare per l'alimentazione degli animali il

quantitativo indicato nel certificato entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio del certificato.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1982 l'A.I.M.A. ha erogato per la campagna 1981/82 la somma di £. 4.219.417.730.

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, programmata con il Regolamento C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione di misure e di contenuti normativi nettamente differenziati da quelli inerenti alle discipline di altri settori merceologici.

Dopo un periodo preparatorio (1962 - 1966), dedicato allo studio dello svolgimento dei mercati ed al coordinamento delle discipline nazionali dei singoli stati membri della Comunità Economica Europea, si è passati ad un periodo transitorio (1967 - 1970) di prima sperimentazione di norme positive ispirate ai principi informatori dell'organizzazione comune, in parte realizzatrici di una effettiva disciplina comune con il Regolamento C.E.E. n. 158/66 del 25 ottobre 1966 recante norme comuni di qualità nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, e in parte ancora basate sulle valutazioni e sui provvedimenti adottati dai singoli stati membri in materia di prezzi e di interventi per i mercati della rispettiva sfera territoriale, come fu stabilito con il Regolamento C.E.E. n. 159/66 del 25.10.1966.

La disciplina unitaria comune, anche in materia di prezzi e di interventi, fu realizzata alla fine del periodo transitorio con il regolamento C.E.E. n. 2515/59 del 9 dicembre 1969 e successivamente perfezionata con il Regolamento C.E.E. n. 1035/72 del 18 maggio 1972 e successive modifiche, che peraltro lasciò sussistere alcune misure speciali adottate nel frattempo per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi (Regolamento C.E.E. n. 2511/69 del

9.12.1969) per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (Regolamento C.E.E. n. 2601/69 del 18.12.1969), ed altre ne pose in essere quali quelle per incentivare la produzione di succhi ottenuti dalla lavorazione industriale dei limoni (Regolamento C.E.E. n. 1035/77 del 17 maggio 1977) e per aiutare le industrie a fabbricare prodotti derivati da ortofrutticoli (Regolamento CEE n.1152/78 del 30 maggio 1978).

Nel quadro dei citati regolamento comunitari, le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia; si concretano nelle seguenti provvidenze:

- controllo dell'osservanza nelle commercializzazioni dei prodotti delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazione di crisi grave di mercato (art. 19 del Regolamento CEE n. 1035/72)
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori (art.21 del Regolamento C.E.E. n. 1035/72);
- corresponsione alle organizzazioni dei produttori della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita (art.18 del Regolamento C.E.E. n. 1035/72);
- corresponsione agli operatori di compensazioni finanziarie concesse per gli agrumi esportati in altri stati dell'aerea comunitaria (art. 3 del Regolamento C.E.E. n. 2511/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per le arance trasformate (art.3 del Regolamento C.E.E. n. 2601/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per la produzione di succo ottenuto dalla lavorazione di limoni (art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 1035/77);
- corresponsione di aiuti alle industrie per la lavorazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (art.2 del Regolamento C.E.E. n. 1152/78).

Nel corso dell'anno 1982 l'attività dell'A.I.M.A. è stata impegnata soltanto in alcune di tali provvidenze.

1) CONTROLLO DELL'OSSERVANZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE NORME COMUNI DI QUALITÀ

Il controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità consiste nella verifica, nelle varie fasi del commercio, della presentazione in vendita dei prodotti secondo le categorie e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per numerosi prodotti ortofrutticoli.

Di tale controllo in Italia, con decreto legge 17 marzo 1967 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata l'A.I.M.A., che peraltro non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

2) INTERVENTO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI CRISI GRAVE DI MERCATO

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitatamente ai seguenti prodotti: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche, albicocche e melanzane.

Durante il periodo transitorio 1967-70, l'attuazione di tale intervento, ai sensi del decreto legge 17 marzo 1967 numero 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 267 e integrato con le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 24.12.1969 n. 1053, era disposta con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le foreste subordinatamente alla dichiarazione, con lo stesso decreto, dello stato di crisi grave.

Successivamente la disciplina comunitaria sull'organizza

zione comune dei mercati dei prodotti ortofrutticoli ha riservato alle decisioni degli organi comunitari la dichiarazione di stato di crisi grave e la conseguente attuazione degli interventi nel mercato, mentre è rimasto fermo nel tempo il compito dell'A.I.M.A. di provvedere all'esecuzione di tali interventi per effetto del D.P.R. 27.2.1969 con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento previsti dai regolamenti comunitari nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ortofrutticoli nel corso dell'anno 1982 è stato tale da non far registrare, per nessun dei prodotti suddetti, condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione, per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi gravi di mercato da richiedere l'intervento dell'A.I.M.A.

3) DESTINAZIONE DEI PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata ai prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave (cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche, albicocche e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni di prodotto

ri interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per bestiame;
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti dalla trasformazione;
- distribuzione gratuita agli alunni delle scuole;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed infine, con apposito Regolamento C.E.E. n. 2448/77 dell'8 novembre 1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime tre destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., cui pertanto le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1982 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni dei produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, mele di pesche e di arance, come meglio sopra specificato, con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni dei produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessioni per fini non alimentari.

Inoltre, nello stesso anno solare, le organizzazioni dei produttori hanno ritirato dal mercato prodotti relativi alle

campagne di commercializzazione 1980/81 e 1981/82, avviando gli stessi alle altre destinazioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 1035/72 del 18.5.1972.

E' da evidenziare altresì che con Regolamento C.E.E. n. 1595/79 del 26.7.1979 gli stati membri sono stati autorizzati ad effettuare ritiri preventivi di mele e pere al prezzo risultante dalla media aritmetica dei premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (campagna 1981/82).

Tali ritiri hanno dato luogo al pagamento da parte delle organizzazioni dei produttori ai propri soci, di indennità per i quantitativi ritirati e per maggiorazione relativa a prodotti di II categoria di qualità avviati a beneficenza, presentati in imballaggio "nuovo del tipo a perdere" e per i quali l'imballaggio stesso non è stato recuperato.

Le altre destinazioni - ad eccezione dei quantitativi resi inadatti a qualsiasi uso d'ordine dalle competenti autorità sanitarie - hanno permesso alle organizzazioni dei produttori di ottenere dei ricavi, che detratti dalle indennità di cui sopra, hanno formato oggetto di contributi di compensazione erogati da parte dell'A.I.M.A.

Quanto sopra illustrato è riportato quantitativamente, per singoli prodotti nel prospetto che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTO	QUANTITATIVI RITIRATI (100 Kg.)	COMPENSAZIONI FINANZIARIE CORRISPOSTE AL LORDO DI RITENUTE £.
<u>OPERAZIONI DEL 1980</u>		
-Camp. commerc. 80/81		
PERE	11.717,14	180.701.205
MELE	3.296,50	45.176.670
PESCHE	24.419,37	705.533.350
POMODORI	74.310,15	846.978.235
CAVOLFIORI	33.905,97	291.954.785
UVA	5.300,05	94.414.120
<u>OPERAZIONI DEL 1981</u>		
-Camp. commerc. 80/81		
PERE	1.151,29	17.673.920
MELE	1.486,95	25.322.250
CAVOLFIORI	28.546,85	246.004.085
ARANCE	184.025,20	3.026.212.135
MANDARINI	139.498,38	3.146.036.400
LIMONI	51.389,87	1.791.654.820
-Camp. commerc. 81/82		
PERE	677.693,11	8.433.543.815
MELE	245.630,71	2.510.297.920
PESCHE	1.520.703,89	43.545.355.975
POMODORI	241.209,75	2.613.025.245
CAVOLFIORI	1.578,55	6.740.860
MANDARINI	55.064,04	1.519.382.180
<u>OPERAZIONI REALIZZATE NEL 1982</u>		
-Camp. commerc. 81/82		
PERE	30.125,35	362.872.275
MELE	2.653,66	27.036.170
CAVOLFIORI	21.742,44	264.585.570
ARANCE	720.637,58	17.472.000.625
MANDARINI	710.824,08	19.613.768.850
LIMONI	702.532,81	17.675.169.530
-Camp. commerc. 82/83		
PERE	123.289,04	1.661.196.490
MELE	32.519,88	365.783.595
PESCHE	1.272.191,32	38.973.581.050
POMODORI	24.197,84	303.271.565
LIMONI	380.919,28	10.722.877.660
ALBICOCHE	2.133,89	68.967.525
MELANZANE	233,34	3.000.365

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RITIRI PREVENTIVI

OPERAZIONI REALIZZATE NEL 1982

-Camp. commerc. 82/83

MMLE	25.000	314.897.930
------	--------	-------------

TOTALE	7.350.228,28	176.819.509.880
--------	--------------	-----------------

4) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA

Il contributo di compensazione finanziaria spetta alle organizzazioni dei produttori per le quantità di prodotti, indicati nel precedente paragrafo 3, ritirate dalla vendita.

L'ammontare del contributo è diversificato per specie, categorie di qualità di prodotto, calibri e tipi di condizionamento, in relazione ai prezzi di base e di acquisto stabiliti con il regolamento della Comunità Economica Europea.

L'operatività delle predette organizzazioni dei produttori è stata regolamentata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con apposito decreto ministeriale dell'8 agosto 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1980 e successive integrazioni e modifiche.

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per il Commercio estero, una della locale Prefettura ed un sottufficiale della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere e verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi - effettuata direttamente dalle organizzazioni o su indicazione dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti all'industria di distillazione o a quella di trasformazione in succhi, concentrati o liofilizzati a scopo di distribuzione gratuita - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali ricavi.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante l'anno 1982 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria hanno riguardato sia quantità ritirate nell'anno 1980 relative alle campagne 1980/81 sia nell'anno 1981 relative alle campagne 1980/81 e 1981/82 che nell'anno 1982 concernenti le campagne 1981/82 e 1982/83.

Tali importi e corrispondenti quantitativi, vengono riepilogati nel prospetto che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI	QUANTITÀ - VI RETIRATI (100 KG.)	BENEFICIENZA (100 KG.)	PINI NON ALBERTARI (100 KG.)	ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 KG.)	DESTILLAZIONE E CEE SFR (100 KG.)	RECI TRADATTI A QUALITÀ SI USO D'ORD. DEL. AUT. SANT. (100 KG.)
PERAZIONI DEL 1980						
Camp. Commerc. 80/81						
MELE	11.717,14	415,96	338,63	2.073,93	8.888,62	
MELE	3.296,50	100			3.196,50	
MELE	24.419,37	4.505,37	1.814,36	517,69	17.581,95	
MODORI	74.310,15	2.749,48	68.781,47	2.779,20		
SAVOLFIORI	33.905,97	50,86	2.468,35	31.386,76		
VA	5.300,05	5.300,05				
OPERAZIONI DEL 1981						
Camp. Commerc. 80/81						
MELE	1.151,29	200,-			951,29	
MELE	1.486,95	150,-			1.336,95	
SAVOLFIORI	28.516,85	42,78	2.076,03	26.398,04		
GRANCI	184.516,85	16.617,48	5.962,42	161.445,30		
LANDARINI	139.498,38	20.910,81	105.223,63	13.363,94		
ATTORI	51.389,87	2.132,68	11.845,37	37.411,82		
Camp. Commerc. 81/82						
MELE	677.693,11	55.096,45	16.061,33	203.240,16	403.295,17	
MELE	245.930,71	19.256,37	11.332,81	36.987,98	178.353,55	
MELE	1.520.703,89	90.938,09	974.010,84	10.036,65	445.718,31	
MODORI	241.209,75	19.779,20	207.802,20	13.628,35		
SAVOLFIORI	1.578,55	31,73		1.546,82		
LANDARINI	55.064,04	8.254,10	41.534,81	5.275,13		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>OPERAZIONI DEL 1982</u>						
-Camp. Commerc. 81/82						
PERE	30.125,35	2.449,19	713,97	9.034,59	17.927,60	
MELE	2.663,66				2.663,66	
CAVOIFIORI	21.742,44	520,60	120,30	21.101,54		
ARANCE	720.637,58	65.073,57	23.348,66	632.215,35		
MANDARINI	710.824,08	106.552,53	536.174,60	68.096,95		
LIMONI	702.532,81	29.130,80	161.973,24	324.799,09		186.629,68
-Camp. Commerc. 82/83						
PERE	123.289,04	10.023,40	2.921,95	36.974,38	73.369,31	
MELE	32.519,88	2.546,31	1.495,91	4.890,99	23.586,67	
PESCHE	1.272.191,32	76.077,04	814.838,54	8.396,46	372.879,28	
TOMODORI	24.197,84	1.984,22	20.846,44	1.367,18		
LIMONI	380.919,28	15.808,15	87.801,89	176.098,98		101.210,26
ALDUCOCCHIE	2.153,89	1.500,60		653,29		
MELANZANE	233,34	180,40	52,94			
<u>RITIRI PREVENTIVI</u>						
<u>OPERAZIONI DEL 1982</u>						
-Camp. Commerc. 82/83						
MELE	25.000,-			9.767,70	15.232,30	
TOTALE	7.350.228,28	558.378,22	3.099.540,69	1.839.488,27	1.564.991,16	287.839,94

5) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE ARANCE ED I MANDARINI
ESPORTATI NEGLI ALTRI PAESI DELLA C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con Regolamenti C.E.E. n. 2511/69 e n. 193/70 è stata concessa una compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati in altri stati membri. La concessione era subordinata, fra l'altro, alla notifica dell'A.I.M.A., prima della relativa esecuzione, dei contratti di fornitura conclusi con importatori di altri stati membri e, successivamente, alla presentazione all'A.I.M.A. stessa di documentazione attestante che l'esportazione era stata effettuata per quantità e qualità di prodotto debitamente controllate nel luogo di spedizione e con una cadenza nelle spedizioni non inferiore a quella stabilita nei citati regolamenti per quantità e periodi di tempo.

Il controllo della qualità e quantità di prodotto esportato è effettuato per l'A.I.M.A., nel luogo di spedizione, dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE).

Le domande di compensazione presentate dagli interessati e contenenti tutti gli elementi richiesti dalle norme comunitarie devono risultare corredate, a dimostrazione delle operazioni effettuate, dai certificati di controllo rilasciati dal predetto Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero e dai modelli di transito doganale rilasciati dai competenti uffici di frontiera.

E' da precisare altresì che, a decorrere dalla campagna di esportazione 1975/76, con la modifica del Regolamento numero 2511/69 C.E.E., avvenuta con il Regolamento n. 2481/75 del 29 settembre 1975 del Consiglio e con la conseguente abrogazione del Regolamento n. 193/70 C.E.E. con il Regolamento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunitario n.2498/75 del 30.9.1975 della Commissione, il premio di penetrazione è stato esteso alle clementine ed ai limoni sempre per le categorie di qualità "extra" e "prima".

Nel corso dell'anno 1982 si è proceduto alla definizione di pratiche residue afferenti ad esportazioni effettuate durante la campagna 1980/81, di pratiche relative ad esportazioni effettuate nel 1981/82, con la liquidazione ed il pagamento dell'importo della compensazione spettante per le quantità ammesse al beneficio.

Per le residue domande di contributo relative alla campagna 1980/81 è stato erogato l'importo complessivo di lire 811.739.820 afferente l'esportazione di circa 200.000 quintali di agrumi mentre per le pratiche della campagna 1981/82 è stato erogato l'importo di £. 17.238.760.855 per quintali 1.334.836,68 di agrumi, come appresso riportato:

VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO COMPENSAZIONE £.
Operazioni effettuate nel 1981 Camp. 1980/81		
Moro		
Tarocco		
Ovale	591.053,31	9.304.603.537
Belladonna		
Navel		
Valencia		
Sanguinello	121.549,01	1.642.038.394
Biondo	2.906,81	25.858.255
Mandarini	76.187,23	1.029.233.860
Clementine	648,93	5.119.804
Limoni	542.491,39	5.231.906.313
TOTALE GENERALE	1.334.836,68	17.238.760.855

Il settore agrumario, sebbene soggetto per sua natura a variazioni produttive annuali, risulta normalmente eccedentario rispetto al fabbisogno nazionale, consentendo la possibilità di destinare larghe quote di produzione al collocamento sui mercati esteri, sia comunitari che dei paesi terzi.

Purtroppo è da evidenziare che l'agricoltura italiana sta attraversando un periodo di profonda crisi. Infatti il nostro paese, da sempre uno dei principali produttori ed esportatori di agrumi, subisce annualmente sui mercati esteri e comunitari l'avanzare di paesi concorrenti e che impongono sui vari mercati merci più competitive in termini di qualità e di organizzazione commerciale.

Infatti, anche se ad un primo sommario esame può sembrare che il volume dell'esportazione non abbia subito sostanziali diminuzioni nel corso degli anni, non può sottoacersi la circostanza che i fabbisogni della Comunità, in generale, siano aumentati percentualmente, e che tuttavia, la nostra esportazione sia andata sempre più degradando.

Siamo arrivati a livelli di cui bisogna, oltre che prenderne atto, anche preoccuparsi, dal 65 al 79, i nostri agrumi, infatti, sono passati dall'11,3% al 6,5% delle importazioni comunitarie, per i limoni, addirittura dal 61% al 23%.

A tale flessione ha influito una carenza strutturale ed organizzativa delle ditte esportatrici, troppo numerose ed in massima parte di piccole e medie dimensione, se non a conduzione individuale con conseguente polverizzazione dell'offerta ed alti costi di produzione.

Se a ciò si aggiunge che i gusti dei consumatori esteri, allo stato attuale, rivolgono le loro preferenze alle

arance di pregio a polpa bionda, si ha un quadro completo della situazione. Oggi la presenza delle arance pigmentate italiane è significativa solo in Svizzera, Austria e Svezia, mentre è ancora modesta nella Germania Federale, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia e Norvegia è praticamente nulla in Inghilterra, variabile in Francia dove si alterna la concorrenza del Marocco, Algeria, Tunisia e Spagna; pressochè stazionaria nell'Est Europa.

6) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DI TALUNE VARIETA' DI ARANCE

Ai sensi dei Regolamenti C.E.E. n. 2501/59 e n. 208/70; la concessione riguarda la quantità di arance acquistate dalle industrie di trasformazione in esecuzione di contratti di acquisto conclusi con produttori di agrumi comunitari ad un determinato prezzo ed effettivamente trasformati in prodotti industriali (succhi, essenze e simili), per la quantità eccedente una quota base di lavorazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie sono state diramate con circolare n. 73 del 16 febbraio 1970 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Con D.M. 14 febbraio 1972 venne stabilito che i controlli relativi alle quantità e alle categorie di qualità delle arance oggetto dei contratti di trasformazione fossero eseguiti dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, con rilascio alle ditte interessate di apposite certificazioni.

Il Ministero dell'Industria e Commercio venne invece incaricato, con la citata circolare, della determinazione della "quota base" da attribuire ad ogni azienda interessata, una quota base rappresentante la media aritmetica delle quantità di arance fresche trasformate da ciascuna impresa nelle tre campagne precedenti la campagna 1969/70 e costituente la parte di prodotto non ammissibile a compensazione, avuto riguardo al prodotto complessivamente sottoposto a trasformazione dalla stessa impresa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I controlli di cui all'art. 8 del Regolamento C.E.E. n. 208/70 sulla contabilità di magazzino dalle ditte trasformatrici sono affidati agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio di ubicazione degli impianti di trasformazione.

E' da evidenziare, altresì, che, sia il Regolamento numero 2601/69, sia il Regolamento n. 208/70 sono stati rispettivamente modificati dai Regolamenti C.E.E. n. 2483/75 del Consiglio del 29 settembre 1975 e n. 2972/75 della Commissione del 12 novembre 1975.

Tali modifiche hanno sostanzialmente interessato l'abolizione della quota base di lavorazione cui le ditte trasformatrici dovevano, fino al 1975, ottemperare, per fruire della prevista compensazione finanziaria.

Nel corso dell'anno 1982 sono state definite n. 118 pratiche di altrettante industrie, afferenti ad operazioni della campagna 1981/82, con la liquidazione ed erogazione della somma complessiva di L. 76.496.988.245 per quintali 5.839.860,42 di arance ammesse al beneficio stesso, suddivisi per varietà come segue:

CLASSE	VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO DELLA SPESA (Moneta Nazionale)
Operazioni effettuate nel 1981 Camp. 1980/81			
1a	biondo	548.251,73	5.556.231.775
2a	biondo	489.815,81	3.556.051.400
3a	biondo	155.097,72	755.920.590
3a	noro	4.349.265,49	62.525.515.411
3a	sanguine		
	1c	295.956,98	3.849.353.319
3a	sanguine		
	1c	429,55	4.384.648
TOTALE GENERALE		5.839.860,42	76.496.988.245

Tali ditte hanno ottenuto, dalla lavorazione dei quintali 5.839.860,42 di arance, i seguenti quantitativi:

- succo naturale di arancia	q.li	1.719.577,94
- olio essenziale	o.li	8.999,39
- polpe d'arancia	q.li	826,03
- scorze fresche	q.li	171.310,29
- succo concentrato	q.li	74.085,50
- scorze essiccate	q.li	92,00
- scorze solforate	q.li	4.577,02
- confetture	q.li	466,90
- fruttaviva	q.li	259,37

7) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LA PRODUZIONE DI SUCCHI DI LIMONE

Con Regolamenti C.E.E. n. 1035/77 del 17 maggio 1977 del Consiglio e n. 1045/77 della Commissione dell'8 maggio 1977, la Comunità Economica Europea ha concesso alle industrie di trasformazione un aiuto per la lavorazione di limoni ai fini di incentivare e favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di detto agrume.

Tale premio, previsto sotto forma di compensazione finanziaria è, concesso per l'85% delle quantità complessive di limoni acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione purchè il trasformatore abbia effettivamente trasformato la totalità dei limoni acquistati.

Peraltro, con decreto ministeriale 6 luglio 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16.7.1977, il pagamento del premio suddetto è demandato all'A.I.M.A. su domande presentate dalle ditte interessate e corredate da idonea documentazione previ controlli quali-quantitativi ed amministrativo-contabili espletati dall'ICE per conto della Azienda stessa su prodotto conferito alle industrie in base

ai contratti di compravendita sopradetti, stipulati tra produttori ed industrie di trasformazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie e nazionali sono state diramate con circolare n. 157 del 7 luglio 1977 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante la campagna di trasformazione 1981/82 furono presentati contratti di trasformazione di limoni da n. 118 ditte, e risultano complessivamente lavorati in esecuzione dei sopracitati contratti quintali 4.119.274,42 di limoni a fronte dei quali, nel 1982 furono erogati importi di compensazione finanziarie per una somma totale di l i r e 38.418.130.660.

Parimenti, nello stesso 1982, si definirono 22 domande di contributo relative alla successiva campagna 1982/83, pari a q.li 303.431,52 e corrispondenti a complessive l i r e 3.268.030.490 di compensazioni erogate.

Circa la normativa comunitaria esistente per la incentivazione alla trasformazione delle arance e dei limoni, illustrata ai due capi che precedono è da osservare che la stessa ha raggiunto ampiamento lo scopo, quale quello di sottrarre alla commercializzazione qualità di prodotti ormai non più appetibili su mercati nazionali ed esteri (arance dalla varietà "biondo comune" siano esse di prima, seconda e terza qualità) in quanto superate nei gusti da altre varietà pregiate a polpa bionda e con assoluta assenza di semi quali possono essere produzioni israeliane, marocchine, algerine e dell'intero bacino mediterraneo, oltre le produzioni americane, anche queste presenti sui mercati europei. Nè deve meravigliare l'incremento via via sempre crescente delle quantità trasformate dalla campagna 1976/79 a quella attuale: in quanto, a far data da tale periodo, furono ammesse ad es-

sere trasformate le arance pigmentate (Moro, tarocco e sanguinello) appartenenti alla 3a categoria di qualità in quanto non più ritirabili dal mercato dalle Associazioni dei Produttori. Analoghe conclusioni si debbono trarre per quanto riguarda la trasformazione dei limoni, attuata dal 1977 al 1982.

Purtroppo, il ricorrere indiscriminatamente da parte degli operatori a tale beneficio comunitario ha causato le condizioni che si verificassero dei surplus di succhi tali da portare alla pressochè paralisi il mercato interno, con conseguente caduta del prezzo ed inoltre trattandosi, per la maggior parte, di lavorazioni effettuate anche da industrie a livello artigianale, quali quelle di prima spremitura, scarsamente attrezzate dal lato tecnologico e professionale, ha fatto sì che tali prodotti trovassero scarsa collocazione sui mercati esteri, anzi al contrario, i dati statistici confermano l'Italia quale uno tra i Paesi importatori di succhi di agrumi.

Di contro, c'è da osservare che l'utilizzo di crescenti quantitativi da parte dell'industria degli agrumi ha attenuato la pressione dell'offerta sul mercato per il consumo diretto. L'impiego, di arance fresche nell'alimentazione diretta si è infatti mantenuto normalmente tra i 9 e gli 11 milioni di quintali, pur con oscillazioni tra un anno e l'altro, riconducibili essenzialmente all'evoluzione del fenomeno produttivo.

3) AIUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Con Regolamento C.E.E. n. 1152/73 del 30 maggio 1973, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un

sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, le pesche sciropate; i succhi di pomodoro e le pere Williams.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E. assai superiori a quelli dei paesi terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti (dal 1° luglio al 30 giugno per pomodori concentrati, pelati e succhi e per pesche sciropate; dal 1° settembre al 31 agosto per le prugne) onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per ogni singolo prodotto da trasformare e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;

- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1981/82 tali prezzi sono stati fissati dai Regg.CEE nn.1963/81 e 1918/81 della Commissione del 10.7.81 e dal Reg.CEE n.2284/81 della Commissione del 7.8.81 ed i relativi importi, espressi in lire italiana, sono stati i seguenti:
- 1) per i concentrati di pomodoro £.11.380,42 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
 - 2) per i pomodori pelati:
 - £.19.028,31 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
 - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
 - £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
 - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
 - £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero partenza piantagione;
 - 3) per succhi di pomodoro £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con tenore di r.s. da 3,5% a 7%;
 - 4) per succhi di pomodoro £.11.380,42 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con tenore di r.s. da 7% a 12%;
 - 5) per pesche sciroppate £.41.073,82 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
 - 6) per prugne secche ottenute da susine da innesto £.189.105,24 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 65 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
 - 7) per pere Williams £.39.739,15 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 8) per ciliege dolci £.89.520,08 per 100 Kg. netti di ciliege dolci, partenza piantagione;
- 9) per amarene £.100.587,52 per 100 Kg. netti di amarene, partenza piantagione.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stato stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso i Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera alla importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel Commercio Internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg.CEE nn.1963/81 e 1962/81, relativamente alla campagna 1981/82, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £.49.448,10 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballaggio immediato di 4 Kg. o più;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £.20.539,98 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £.14.333,51 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £.7.239,33 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- £.14.883,51 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £.7.288,38 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £.192.847,59 per flocchi pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £.7.177,95 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
 - £.11.043,00 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
 - £.16.809,90 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
 - £.19.779,24 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
 - £.22.748,58 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £.25.914,24 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato compreso;
- 5) per le prugne secche £.83.553,70 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 il 23%;
- 6) per le pere Williams £.25.816,08 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato compreso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £.39.570,75 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le ciliege dolci non snocciolate £.35.513,57 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 8) per le amarene snocciolate £.36.994,05 per 100 Kg. netti di amarene imballaggio immediato compreso;

- per le amarene non snocciolate £.30.705,06 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D.M.12.8.81 ha dettato le norme pratiche che per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'AIMA il compito della corrispondenza dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione; per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in Azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1982 l'AIMA ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

produzione-relativamente alla campagna 1981/82 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e ciliege.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS:

prodotto fresco impiegato	= q.li	499.513,72
quantità prodotta	= q.li	521,304,12
aiuto erogato	= £.	13.458.028.850

PRUGNE ESSICcate:

prodotto fresco impiegato	= q.li	11.485,25
quantità prodotta	= q.li	2.835,35
aiuto erogato	= £.	249.066.110

PESCHE SCIROPpATE:

prodotto fresco impiegato	= q.li	744.854,80
quantità prodotta	= q.li	948.123,38
aiuto erogato	= £.	24.569.896.795

POMODORI:

prodotto fresco impiegato	= q.li	29.146.943,51
---------------------------	--------	---------------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

PELATI VARIETA' "ROMA" E SIMILARI:

q.li 4.743.353,51 per un ammontare di aiuti pari a £.70.597.749.399

PELATI VARIETA' "SAN MARZANO":

q.li 3.993.928,94 per un ammontare di aiuti pari a £.82.035.220.549

PELATI NON INTERI:

q.li 442.057,44 per un ammontare di aiuti pari a £.3.221.882.604

PELATI NON INTERI SURGELATI:

q.li 7.498,94 per un ammontare di aiuti pari a £.54.655.124

PELATI SURGELATI:

q.li 29.617,14 per un ammontare di aiuti pari a
£.440.805.999

FICCHI DI POMODORO:

q.li 2.855,54 per un ammontare di aiuti pari a
£.550.684.007

SUCCHI DI POMODORO:

q.li 1.216.750,83 per un ammontare di aiuti pari a
£.25.096.431.285

CONCENTRATO

q.li 3.593.573,49^(*) per un ammontare di aiuti pari a
£.190.140.423.156

CILIEGE:

prodotto fresco impiegato = q.li 9.549,24
da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

ciliege dolci denocciolate

q.li 6.468,76 per un ammontare di aiuti pari a
£.255.973.684.

amarene denocciolate

q.li 6.218,62 per un ammontare di aiuti pari a
£.230.051.939

Per quanto attiene, infine alla produzione della campagna 1982/83, che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale, l'AIMA è riuscita nel bimestre novembre dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi:

£. 56.237.603.030 per la produzione di derivati da pomodoro;

£. 3.096.746.790 per la produzione di q.li 73.455,25 di ciliege conservate allo sciroppo;

£. 20.605.904.685 per la produzione di q.li 702.052,44 di pesche allo sciroppo.

(*) Tale quantitativo non tiene conto del grado di residuo secco, pur essendo comprensivo del calcolo del primo imballaggio.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La Sezione Specializzata per il Tabacco istituita con Decreto Legge 30.11.70, n.870, convertito nella legge 27.1.1971 n.3, svolge le funzioni di disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg.727/70 del 21.4.70 e successivi regolamenti applicativi, che si concretano attualmente nelle seguenti misure: l'intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia e del tabacco in colli, l'erogazione di un "premio" agli acquirenti trasformatori del tabacco in foglia ed, infine, la corresponsione di eventuali aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture.

Gli aiuti che hanno interessato l'anno 1982 sono stati: l'"Aiuto Speciale per la riconversione del tabacco Beneventano" e l'"Aiuto Speciale ai tabacchicoltori che hanno subito danni in conseguenza del sisma verificatosi nel novembre del 1980".

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, l'erogazione di premi alle Ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è prevista dal Reg.CEE 727/70 del Consiglio e disciplinata dal Reg.CEE 1275/70 della Commissione.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria " sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoltori e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento) che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, di guisa che sia assicurato ai coltivatori un determinato livello di reddito.

Quindi lo spirito e la finalità della normativa comunitaria sono chiaramente rivolte alla tutela del "reddito" dei coltivatori di tabacco e non delle "imprese trasformatrici" siano esse soltanto agricole od anche commerciali.

La concessione del premio è subordinata alla ricorrenza di tassative condizioni stabilite dal Reg. 1725/70, che soltanto attraverso il controllo diretto operato dai funzionari della Sezione è possibile accertare.

Tra le altre condizioni se ne rammentano alcune, da considerare fondamentali:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito della Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere pagato ai produttori, corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

Le operazioni preordinate dalla Sezione Specializzata per esercitare i controlli necessari al fine dell'erogazione del premio, si articolano nel modo seguente:

- 1^ fase - le Ditte trasformatrici presentano all'Ufficio periferico, entro il 30 giugno dell'anno in corso, la denuncia relativa ai propri centri di trasformazione;
- 2^ fase - Sulla base delle denunce raccolte e dalla dislocazione dei centri di trasformazione, la Sezione Centrale provvede, su proposta degli Uffici Periferici, all'organizzazione dei Centri di controllo assegnando ad ognuno di essi uno o più funzionari, ciascuno dei quali è designato ad operare in un'area di territorio comprendente uno o più magazzini di trasformazione;
- 3^ fase - Il funzionario preposto al Centro di controllo predisporre il ritiro del prodotto ed esercita il controllo

dei tabacchi concentrati nei magazzini di trasformazione, mediante le seguenti specifiche operazioni:

- a) assiste alla pesatura, partita per partita;
- b) controlla e ritira la documentazione che comprova il pagamento al coltivatore del prezzo comunitario di intervento;
- c) registra in un prospetto analitico tutti i dati concernenti il ritiro del prodotto (prospetto di verifica del tabacco sottoposto a controllo);
- d) accerta e distingue, ai fini dell'anticipazione del premio, i quantitativi di tabacco proveniente dalla contrattazione da quelli fuori contratto;
- e) spedisce tutta la documentazione all'Ufficio Periferico da cui dipende lo stesso Centro di controllo;

4^a fase - L'Ufficio Periferico, sulla scorta dei dati e documenti ricevuti dà incarico ad un altro funzionario di redigere, insieme al Capo Centro e in contraddittorio con la Ditta trasformatrice, un documento di conferma o di rettifica delle tare esposte dalla Ditta per umidità, fuori grado e materiale estraneo (verbale di riscontro delle tare);

5^a fase - L'Ufficio Periferico, sulla base dei due elaborati (prospetto di verifica del tabacco e verbale di riscontro delle tare), emette il "Certificato Premio" nel quale sono tenuti distinti i quantitativi di tabacco oggetto di contrattazione e ammessi all'anticipazione del premio da quelli fuori contratto per i quali non è prevista tale anticipazione;

6^a fase - Ai fini dello svincolo del tabacco dal sistema di controllo, la Ditta trasformatrice si rivolge al Centro di Controllo responsabile, il cui capo assiste alla pesatura del prodotto e redige:

- a - un documento di pesatura;
- b - un prospetto di verifica di corrispondenza, intesa a constatare che la differenza tra il tabacco entrato e quello uscito rientri nei limiti del tollerato;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7^a fase - L'Ufficio periferico, ricevuta la documentazione di spedizione delle partite, procede al perfezionamento del certificato premio ed invia alla Sezione Centrale tutta la documentazione di controllo, corredata dal "conto di liquidazione" affinché effettuato l'esame, si possa disporre in merito alle domande di premio o di conferimento del prodotto all'ammasso.

Riguardo a queste ultime domande la Sezione provvede anche ad accertare che gli offerenti dei tabacchi all'intervento abbiano corrisposto ai coltivatori prezzi superiori od almeno uguali a quelli di intervento e che il tabacco oggetto dell'offerta non abbia fruito di premio.

Le modalità di erogazione del premio comunitario sul tabacco si caratterizzano nel sistema dell'anticipo dell'80% del premio, con trattenuta a garanzia del restante 20% (D.M.5.5.71) e nel sistema 100% (attualmente il più seguito) con cauzione del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria (D.M.25.5.74) unitamente, beninteso, alla forma di erogazione totale del "premio definitivo" che si applica per i quantitativi di tabacco, usciti dal magazzino di trasformazione, per i quali non sono state richieste anticipazioni di premio.

Nel corso del 1982 sono stati emessi provvedimenti di corresponsione di premi a favore delle Ditte trasformatrici del tabacco in foglia per l'ammontare complessivo di L.317.328.956.302 ripartite per raccolto, come indicato nei seguenti riquadri:

RACCOLTO 1975

VARIETA'	TABACCO NESSO SOTTO CONTROLLO Kg.	(*) ESPORTI EMES
Xanti Yaka	-	389.898.175
Totale	-	389.898.175

RACCOLTO 1976

Bright	-	2.516.685
Xanti Yaka	-	286.367.273
Serastitza	-	35.964.510
Erzegovina	-	87.021.720
Totale	-	452.370.194

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>RACCOLTO 1977</u>		
Bright	5.530	13.211.025
Burley	-	103.432.425
MARYland	-	51.447.765
Kentucky	-	116.371.485
Totale	5.530	285.012.700

RACCOLTO 1978

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO Kg.	SPORTI EMESSI
Badischer e Havanna	-	44.850.240
Paraguay	-	1.811.277.416
Bright	-	130.522.260
Burley	3.734	384.567.759
Maryland	-	121.278.235
Kentucky	20.992	351.931.472
Beneventano	-	56.588.265
Totale	24.726	2.901.015.647

RACCOLTO 1979

BADISCHER E HAVANNA	2.235	331.073.025
Bright	32.629	464.890.780
Burley	2.841.503	5.650.095.969
Maryland	25.559	225.691.435
Kentucky	308.652	709.252.751
Nostrano	-	26.094.210
Beneventano	6.923	73.626.152
Perustitza	89.407	258.150.300
Totale	3.306.908	7.738.874.622

RACCOLTO 1980

Badischer e Havanna	917.675	2.883.971.115
Paraguay	16.199	35.757.185
Bright	127.988	1.446.690.366
Burley	3.854.653	10.032.310.590
Maryland	118.555	407.115.477
Nostrano	-	4.865.740
Kentucky	452.723	951.006.699
Beneventano	40.119	114.852.306
Xanti Yakà	2.978.556	7.705.650.165
Perustitza	3.349.918	8.110.684.031
Erzegovina	4.544.326	10.603.082.419
Round-Tip	-	164.298.930
Totale	16.400.712	42.460.285.023

RACCOLTO 1981

Havanna	11.545.499	31.206.777.399
Paraguay	3.349.946	6.860.886.850
Bright	16.373.543	38.394.412.513
Burley	47.317.588	78.326.920.839
Maryland	1.884.508	3.457.146.604
Kentucky	7.407.626	11.912.335.370
Nostrano	23.774	64.510.985
Beneventano	204.590	256.965.040
Xanti Yakà	6.812.325	19.057.839.390
Perustitza	7.197.177	18.907.944.031
Erzegovina	7.784.236	17.560.076.229

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roun-Tip	104.753	1.122.575.680
Virgin-D	18.908	53.352.515
Badischer	406.969	1.147.711.940
Totale	110.431.457	228.339.458.035

RACCOLTO 1982

Havanna	177.490	537.372.795
	13.121.337	34.714.159.115
Totale	13.298.827	35.252.041.910

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi è stato erogato alle imprese trasformatrici secondo la ripartizione geografica indicata qui appresso in misura percentuale:

CAMPANIA	25,1% circa
TOSCANA	4,6% "
UMBRIA	27,1% "
LAZIO	7,2% "
ABRUZZO	4,2% "
FUGLIA	21,2% "
VENETO-PIEMONTE	10,6% "

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'E.C.U. nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL
TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazioni di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dal Reg. CEE 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

Con tale Regolamento sono infatti stabilite le condizioni che devono sussistere e le modalità da seguire per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, l'interesse al conferimento del prodotto all'Organismo di Intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, così come sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura più o meno consistente, tenuto conto dell'andamento del mercato, che è condizionato ovviamente dai livelli quantitativi e qualitativi del tabacco prodotto e dalle misure dei prezzi.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

1) istituzione dei centri di stoccaggio, avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati a cui è affidato, mediante contratto concluso a trattativa privata, il relativo servizio che concerne essenzialmente l'entrata, la giacenza e la buona conservazione e uscita del tabacco dai magazzini medesimi.

2) Istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari della Sezione particolare preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i loro compiti rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso effettivo, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo all'acquisto di T.4.166,382 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £.20.265.938.855.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1982.

VARIETA'	RACCOLTO 1980			
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota pre- mio scoppo rata dal va- lore tabacco.	Importo complessi- sivo di acquisto.
XANTI YAKA'	1.117,977	2.290.026.265	3.183.461.295	5.473.487.560
ERZEGOVINA	298,422	441.459.300	713.457.350	1.154.916.650
PERUSTITZA	354,094	559.126.680	954.038.355	1.513.165.035
BURLEY	69,967	94.883.895	122.087.475	216.971.370
BENEVENTANO	22,174	32.900.900	37.106.420	70.007.320
KENTUCKY	1.238,871	4.277.861.215	2.156.408.690	6.434.269.905
F. HAVANNA	896,563	1.922.324.055	2.853.840.900	4.776.164.955
BADISCHER G.	118,314	250.352.180	376.603.880	626.956.060
TOTALE	4.116,382	9.868.934.490	10.397.004.365	20.265.938.855

La Sezione Specializzata ha acquistato, inoltre nel 1982 una partita di tabacco racc. 1981 - var. Scafati, conferito allo stato sciolto. L'importo corrisposto per i 52.408 kG. di tabacco in foglia acquistati ammonta a Lire £. 698.151.455 nette, più I.V.A. di £. 13.953.240. = Sono state infine pagate due partite di tabacco dei raccolti 76/79, per rispettive £. 1.596.814.775 e £. 387.717.200. più I.V.A..

b) Operazioni di trasformazione del tabacco in foglia.

Riguardo al tabacco in foglia del racc. 1980 - var. Scafati - acquistato nel 1981, la Sezione ha affidato il servizio per la trasformazione e condizionamento in colli, mediante licitazione privata, ad una ditta particolarmente specializzata per la lavorazione di tale varietà di tabacco che per le sue caratteristiche richiede una specifica capacità di lavorazione.

E' per questo motivo che alla gara, aperta a tutte le imprese operanti nell'ambito della comunità, ha partecipato solamente la Ditta alla quale è stato poi aggiudicato il servizio di cui trattasi.

Esaurite le operazioni di trasformazione ed accertata la loro regolarità, la Sezione ha quindi proceduto ad affidare il tabacco in colli ottenuto ad una ditta assuntrice del servizio di stoccaggio.

La spesa sostenuta per l'effettuazione delle operazioni di trasformazione è risultata pari a £. 343.437.680 nette, più I.V.A. di £. 51.515.730.

c) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato sulla G.U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato dalla Sezione.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarario, ecc.

Le ditte interessate che hanno disponibili dei locali idonei all'apprestamento di tale servizio presentano alla Sezione, ai sensi dell'atto disciplinare sopra richiamato, la domanda con relativa offerta, per essere ammessi alla trattativa privata.

Sulla base delle domande pervenute, e previo giudizio di idoneità espresso dalle apposite "Commissioni di collaudo" dei magazzini, la Sezione procede alla trattativa privata ed affida il servizio, tenendo conto della convenienza economico-tecnica per l'Amministrazione, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni o ad altri operatori, realizzando così la presenza dell'organizzazione d'intervento, con le occorrenti attrezzature di magazzino, in tutte le regioni interessate alla commercializzazione del tabacco in colli.

La scelta dei magazzini di stoccaggio viene effettuata in applicazione del Regolamento CEE n. 1468/70, avuto riguardo alle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1982 hanno operato complessivamente n. 45 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato tabacco di raccolti diversi:

Roma	n. 3
Pescara	" 7
Salerno	" 3
Iecce	" 25
Benevento	" 6
Verona	" 1

Si fa rilevare che durante l'anno si è registrato presso i magazzini di cui trattasi la seguente movimentazione di quantitativi di tabacco per effetto del nuovo prodotto acquistato e delle vendite intervenute nel corso dell'anno stesso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE RELATIVA AL TABACCO ACQUISTATO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO

VARIETA'	STIPINA GIACENZE RIPORTATE • ACQUISITI • TABACCO TRASFORMATO				SITUAZIONE AL 31.12.82		
	Tabacco riportato • acquisti Quantità T.	Giacenze riportate • acquisti • tabacchi trasformati Quantità T.	USCITE Quantità T.	CAMBIONI Quantità T.	CALI Quantità T.	GIACENZE DA RIPORTARE Quantità T.	f - b - (c-d+e)
	a	b	c	d	e		
Xanly Yakà	5.650,366	5.650,366	395,637	-	3,903	5.250,006	
ERZEGOVINA	12.255,361	12.255,361	3.040,438	-	50,044	8.304,879	
PERUSTIČA	6.218,037	6.218,037	2.410,675	-	33,801	3.773,561	
BURLEY	1.942,056	1.942,056	767,092	0,110	3,766	1.171,060	
HAYLAND	13,710	13,710	-	0,007	-	13,719	
INCHEVENTANO	7.323,910	7.323,910	5.309,774	0,256	115,609	1.810,261	
KENTUCKY	6.476,635	6.476,635	87,738	0,161	-	6.308,736	
F. JAVANHA	2.451,176	2.451,176	463,800	0,107	-	1.987,269	
UNDISCHER G.	437,879	437,879	302,503	0,016	1,106	134,254	
SURABAYA	6,085	6,085	-	-	-	6,085	
SCAFATI (colli)	33,654	66,654 (1)	-	0,002	- (3)	66,652	
SCAFATI (foglia)	90,410	52,408 (2)	-	-	-	52,408	
TOTALE	42.908,337	42.895,135	13.658,457	0,659	204,309	29.027,710	

(1) Tabacco var. Scafati racc. 1979 + racc. 1980 trasformato in colli
 T. 33,654 (racc. 1979)
 T. 32,800 (racc. 1980)

(2) Tabacco varietà Scafati racc. 1981 in foglia
 T. 66,654

(3) Nell'operazione di passaggio del tabacco var. Scafati racc. 1980 da foglia in colli
 vanno considerato T. 5,202 di calo così costituito; T. 2,661 (calo di giacenza)
 = 2,541 (calo di trasformazione)
 T. 5,202

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIACENZE DI TABACCO AL 31.12.1982 DISTINTE PER RACCOLTI

<u>Raccolto</u> <u>Varietà</u>	<u>Quantità</u> <u>T.</u>	<u>Raccolto</u> <u>Varietà</u>	<u>Quantità</u> <u>T.</u>
1974		1979	
BENEVENTANO	<u>377,923</u>	XANTI YAKA'	2.301,948
1975		ERZEGOVINA	5.009,559
BENEVENTANO	<u>367,841</u>	PERUSTITZA	2.319,045
1976		BURLEY	1.101,121
BENEVENTANO	185,944	MARYLAND	13,711
SUMATRA	6,085	KENTUCKY	2.788,675
	<u>192,029</u>	F.HAVANNA	1.090,706
		BADISCHER G.	15,940
		SCAFATI	33,852
			<u>14.674,567</u>
1977		1980	
BENEVENTANO	<u>286,349</u>	XANTI YAKA'	1.117,977
1978		ERZEGOVINA	298,422
XANTI YAKA'	1.830,881	PERUSTITZA	354,094
ERZEGOVINA	3.056,788	BURLEY	69,967
PERUSTITZA	1.100,422	BENEVENTANO	22,174
KENTUCKY	2.351,190	KENTUCKY	1.238,871
BENEVENTANO	78,030	F.HAVANNA	896,553
	<u>8.427,311</u>	BADISCHER G.	118,314
		SCAFATI	32,800
			<u>4.149,182</u>
		1981 (in foglia)	
		SCAFATI	<u>52,408</u>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1982, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Quote spese di entrata	Quote spesa di uscita	Compenso per magazzino	Altre spese	Totale competenze liquidate
1974	-	-	90.752.350	4.549.450	45.411.810
1975	-	26.794.425	259.672.165	10.129.185	306.595.775
1976	9.910	258.364.825	627.407.290	52.547.830	938.429.855
1977	-	76.821.450	913.203.705	83.691.545	1.703.721.700
1978	7.458.975	10.456.030	858.980.340	50.298.400	927.194.245
1979	54.811.145	-	1.240.299.940	79.253.315	1.374.374.400
TOTALI	62.280.030	372.436.730	4.000.331.300	260.579.725	4.715.727.785

d) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo di Intervento

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1982, alcune partite di tabacco provenienti da raccolti diversi.

La vendita del tabacco è disposta con specifici regolamenti comunitari e relativi Bandi di gara e si realizza mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari e extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manufattieri o rivenderlo ad altri soggetti.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO RELATIVO AL TABACCO NESSO IN
VENDITA NEL 1982

Varietà	Racc.	Quantit. nesso in vendita T.	Prezzo unitario al Kg.	Importo provvisorio M. L.
BENEVENTANO	1974	593,172	112	66.435.254
"	"	396,112	358	141.908.095
"	1975	171,209	55	9.416.495
"	"	525,209	157	82.514.313
"	"	269,364	128	34.478.592
"	"	792,352	401	317.733.152
"	"	685,208	358	245.304.454
"	1976	229,452	55	12.519.860
"	"	435,781	157	68.417.517
"	"	498,304	128	63.782.912
"	"	304,507	112	34.104.784
"	"	181,418	401	72.748.518
"	1977	459,302	55	25.251.510
"	"	499,789	157	79.456.373
"	"	572,145	128	73.234.550
"	"	278,025	112	31.138.912
"	1978	31,432	55	1.728.750
"	"	82,195	128	10.520.960
"	"	74,074	401	29.703.674
"	"	24,792	358	8.975.536
"	1979	35,523	55	1.953.765
"	"	23,393	128	2.994.304
"	"	11,534	401	4.665.234
BAJISCHER G.	"	313,475	112	35.109.312
F. HAVANNAE	"	1.519,948	112	170.234.175
BURLEY	"	1.837,566	401	736.904.056
MARYLAND	"	13,718	401	5.500.918
KENTUCKY	1978	2.397,529	358	858.315.382
SUMATRA	1975	6,072	515	3.127.080
SCAFATI	1979	33,364	515	17.439.960
TOTALI		13.297,566		3.244.539.749

N.B.: I quantitativi collocati sono espressi sulla base del peso reale di vendita.

squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato le vendite di tabacchi destinati all'Organismo di intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto.

In relazione alle vendite, nel 1982 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione ai rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco consegnato alle ditte aggiudicatarie.

L'importo complessivo di £. 2.875.522.558 acquisito per il titolo di cui sopra è stato così accreditato:

£. 1.625.211.735	al Cap. 6351
" 1.251.302.833	" " 6353

3) AIUTO SPECIALE PER LA RICONVERSIONE DEL TABACCO VARIETA' BENEVENTANO

Ultimate le operazioni di riconversione del tabacco varietà Beneventano nel 1979, la Sezione ha continuato ad esercitare i controlli sulle superfici riconvertite che hanno beneficiato dell'aiuto speciale, allo scopo di verificare il rispetto della condizione di non ripiantare tabacco Beneventano nei cinque anni successivi a quello di riconversione sulle superfici medesime.

Sono stati emessi, inoltre, provvedimenti di pagamento per £. 7.197.050 netti in favore di coltivatori singoli che per motivi di ordine amministrativo non avevano potuto beneficiare dell'aiuto speciale negli esercizi precedenti.

4) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg.CEE n.482/82 del Consiglio del 25.2.1982 e n.841/82 della Commissione del 13 aprile 1982)

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino:

a) distrutti

b) danneggiati

dal sisma del 23.11.1980.

Nell'ipotesi di cui alla lett.a) è previsto un aiuto speciale di L. 1.302,64/Kg netto. Nell'ipotesi di cui alla lett.b), è previsto un aiuto di L. 911,84/Kg netto.

E' previsto, altresì, un "aiuto" di L. 390,792/Kg netto alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11.1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

La Comunità ha messo a disposizione dello Stato Italiano L. 25.443.592.000 mentre la spesa presunta è stata stimata in L. 82 miliardi circa, a seguito di un esame preliminare e non definitivo delle istanze pervenute all'AEMA nei termini previsti.

Considerato che lo stanziamento a disposizione dell'AEMA è insufficiente a coprire l'importo richiesto dai presunti aventi diritto, l'AEMA-Sezione Specializzata per il Tabacco, ha sottoposto il problema all'esame del Comitato Tecnico, di cui all'art.6 della Legge 27.1.71, n.3, il quale ha deliberato che il Ministero dell'Agricoltura dovesse assumere tutte le opportune iniziative, in seno alla CEE, al fine di ottenere la necessaria integrazione dello stanziamento disposto dal Regolamento 482/82 del Consiglio dei Ministri CEE, nonché la conseguente modifica del Regolamento stesso, in modo da consentire l'even-

tuale pagamento ai richiedenti in proporzione alla somma stanziata ed auspicabilmente integrata nella misura che potrà essere stabilita nelle competenti sedi comunitarie.

Non si è, quindi, proceduto ad effettuare alcun pagamento nel 1982, dell'aiuto speciale, essendo l'AIMA in attesa di conoscere l'esito delle predette iniziative e delle conseguenti determinazioni del Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

5) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n.633/72

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1982 presenta entrate per L. 695.585.= determinate dal recupero di compensi pagati indebitamente a Ditte trasformatrici ed uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento.

Mentre le operazioni di vendita del tabacco non incidono sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto sono operazioni di esportazione che ai sensi dell'art.6 del D.P.R. sopra citato debbono considerarsi esenti dalla applicazione di tale imposta.

6) RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

I criteri di definizione dei rapporti creditorie e debitorie tra l'AIMA tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono stati stabiliti con Reg. CEE n.1697/71 del 26 luglio 1971, successivamente integrato da altri regolamenti applicativi con i quali sono stati fissati, tra l'altro, gli importi forfettari da adottare nel corso di ogni periodo gestionale riconosciuti all'Organismo di Intervento quale concorso del FEOGA nelle spese inerenti l'intera commercializzazione del prodotto conferito allo ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'Anno 1982.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, i cui risultati sono imputabili al FEOGA-Sezione garanzia, il conto dell'AIMA Tabacco per l'anno 1982 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei racc. 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) ELEMENTI A DEBITO

1) Importo relativo ai quantitativi giacenti all'1.1.82 e ai tabacchi acquistati valutati secondo il coefficiente stabilito dalla CEE in ragione di £.1.564.952 £/T.

RACCOLTO	1974	acquistato nel	1976	£.	1.568.823.690
"	1975	"	1977	"	3.888.259.395
"	1976	"	1978	"	2.653.886.295
"	1977	"	1979	"	13.412.715.320
"	1978	"	1980	"	13.543.977.090
"	1979	"	1980/1981	"	25.485.978.845
"	1980 (in foglia)	"	1981	"	59.471.305
"	1980 (in colli)	"	1982	"	9.268.934.490
"	1981 (in foglia)	"	1982	"	698.161.955
					<u>£.71.180.108.385</u>

2) Importo delle spese derivate dall'immagazzinaggio e dall'uscita dal magazzino:

Spese di entrata:

T. 4.116,382 x 2,95 =

12.143,3260 x 1258 = £. 15.276.305

T. 32,800 x 2,95 =

96,760 x 1289 = £. 124.725 £. 15.401.030

T. 4.149,182

T. 52,408 x 85,00 =

4.454,680 x 1289 = £. 5.742.085 " 5.742.085

Spese di uscita:

T. 3.303,520 x 34,00 =

112.319,680 x 1258 = £. 141.298.155

T. 3.343,230 x 34,00 =

113.669,820 x 1289 = " 146.520.400

T. 7.011,707 x 12,20 =

85.542,825 x 1289 = 110.264.700 " 398.083.255

T. 13.658,457

T. 35,341 x 47,00 =

1.661,027 x 1258 = " 2.089.570 " 2.089.570

3) Importo delle spese determinate dallo ammasso:

T. 154.940,238 x 3,60 =

1.332.485,046 x 1258 = 1.676.267.445

T. 279.699,632 x 3,60 =

2.405.416,835 x 1289 = 3.100.582.300 " 4.776.849.745

T. 434.639,870

T. 57,003 x 101,00 =

5.757,303 x 1258 = 7.242.685

T. 131,020 x 101,00 =

13.233,020 x 1289 = 17.057.365 " 24.300.050

T. 188,023

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Spese di finanziamento:			
"	"	=£.5.409.304.525	
"	"	= <u>27.365.425</u>	£. 5.436.669.950
5) Spese di 1 ^a trasformazione		=£. 343.438.185	" 343.438.185
6) Differenza a debito per conguaglio accreditamenti vendite		=£. 11.196.065	" 11.196.065
	TOTALE A DEBITO		<u><u>£.82.193.878.320</u></u>
B) <u>ELEMENTI A CREDITO</u>			
1) Importo totale delle entrate relativo alle vendite			£. 3.227.072.455
2) Importo relativo al prelevamento campioni			" 2.312.990
3) Importo relativo alle maggiorazioni per tardivo ritiro del prodotto			" 264.995
4) Valore delle quantità di tabacco riportate all'anno successivo			" 47.697.180.700
	TOTALE A CREDITO		<u><u>£.50.926.831.140</u></u>
C) TOTALE A DEBITO		£.82.193.878.320	
TOTALE A CREDITO		£.50.926.831.140	
	<u>SALDO DEBITORE</u>	<u>£.31.267.047.180</u>	

In dipendenza del risultato determinato come sopra specificato, il conto del 1982, per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio, si chiude con il saldo debitore di £.31.267.047.180 che costituisce lo ammontare complessivo delle perdite nette subite dall'AIMA, di cui agli artt. 3 e 4 del Reg. 1697/71 del 26.7.71, imputabili al FEOGA - Sezione Garanzia.

7) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio, condotta dall'AMM nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese accedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1982 la gestione dell'I.V.A., per la attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio provinciale IVA per un importo di £.93.194.141.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £.80 miliardi ed un riporto in detrazione nell'anno 1983 per la restante somma.

Anche per tale credito l'Ufficio provinciale IVA di Roma non effettuerà il rimborso con la procedura accelerata, come è possibile fare invece per tutti gli operatori economici privati e pubblici, in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà, e per certi versi anche l'incongruenza, dell'applicazione del regime IVA all'attività dell'AIMA, come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al parlamento.

Sul piano prettamente amministrativo e di tenuta della contabilità, si pongono in rilievo due importanti iniziative dell'Azienda.

La prima concerne la riunificazione di tutte le attività dell'Azienda nella partita IVA a suo tempo aperta presso l'Ufficio IVA di Roma e l'istituzione di registri sezionali presso gli enti assuntori dei servizi di commercializzazione.

Per tal modo si è centralizzata la contabilità prescritta dalle disposizioni sull'I.V.A.

L'altra iniziativa concerne l'automazione delle procedure contabili IVA mediante l'utilizzazione del C.E.D.

Ciò consentirà di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri che le registrazioni concernono operazioni per un valore di cir-

ca 1.300 miliardi, interessanti la maggior parte dei settori assoggettati alla disciplina dell'IVA.

Si è, pertanto, tentato di apportare un ulteriore contributo alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio; restando tuttavia difficoltà interpretativa sulla configurazione giuridica ed economica di una serie di aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi e misure per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'IVA che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

Trattasi di un problema di carattere generale da approfondire in opportune sedi di coordinamento tra l'Amministrazione finanziaria e le amministrazioni erogatrici di detti aiuti, al fine di evitare complesse e farraginose contestazioni che potrebbero portare più a incomprendimenti che a reciproci chiarimenti sul problema.

CENTRO ELABORAZIONE DATI AIMA

Il centro elaborazione dati dell'AIMA, la cui attività ha avuto inizio il 1° gennaio 1982, rappresenta per la Azienda la prima forma di utilizzo diretto delle tecnologie offerte dalla scienza dell'informatica.

Il C.E.D., sorto per far fronte a specifiche esigenze della Comunità Economica Europea che aveva ravvisato nella automazione delle procedure di erogazione degli aiuti comunitari la possibilità di una accelerazione delle procedure stesse e un loro miglior controllo, si è in realtà occupato di molteplici settori e precisamente:

- 1) La nuova procedura che i titoli di spesa e le entrate devono seguire per una corretta acquisizione contabile, realizzata mediante l'utilizzo di terminali e coordinando la stessa con il rispetto della normativa comunitaria e con quella prevista dal regolamento di contabilità generale dello Stato;
- 2) La realizzazione della dichiarazione mensile al FEOGA-Sezione garanzia delle spese e previsioni del fabbisogno finanziario (Reg. CEE 380/78);
- 3) Il collegamento diretto ed integrato delle procedure contabili adottate dall'Azienda con quelle degli Organi di controllo, ufficio di Ragioneria e Corte dei conti presso la AIMA dotati di appositi terminali che consentono l'interattività fra gli Organi di controllo stessi e l'Azienda;
- 4) Il controllo sulla riscossione delle erogazioni da parte dei beneficiari mediante uno scambio mensile con la Banca d'Italia di dati elaborati che consente all'Azienda ed agli Organi di controllo di conoscere in tempi rapidi l'entità delle somme effettivamente pagate dalle varie Tesorerie provinciali, informazione quest'ultima necessaria per la predisposizione del conto consuntivo basato sul principio del bilancio di cassa;

5) Le procedure di quadratura della situazione dei conti partitari afferenti i movimenti contabili registrati dall'AIMA, dall'ufficio di Ragioneria e dalla Corte dei Conti (titoli di spesa e quietanze di entrata), la gestione ed il controllo dei titoli di spesa che hanno subito rilievo da parte dei predetti organi di controllo;

6) Le analisi procedurali, eseguite al fine di individuare gli ulteriori settori dell'Azienda suscettibili di una totale o parziale automazione delle procedure, hanno interessato i settori della commercializzazione delle carni e dei cereali e la tenuta della contabilità IVA, al riguardo occorre rilevare come già da vari mesi vi sia uno scambio d'informazioni elaborate tra il centro e l'Associazione italiana allevatori allo scopo di ampliare e confrontare la gamma delle notizie e dei dati che la prossima automazione del settore potrà fornire al competente Ufficio.

Dopo un anno di attività, si possono quindi fare varie considerazioni circa l'impatto che il modo di operare del centro ha avuto con la realtà Aziendale in cui si è venuto ad inserire.

L'Azienda, nel suo complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni ed alle richieste del C.E.D. che, soprattutto nei primi tempi di utilizzo di un sistema informativo, sembrano appesantire ancora di più il lavoro dei vari Uffici i quali invece ritengono che il processo di automazione possa concludersi in tempi brevi e con esso vedere risolti i vari problemi di funzionamento e di amministrazione.

L'attività del C.E.D., comunque in questo primo anno è stata senza dubbio molto intensa a causa della molteplicità dei problemi connessi all'operatività delle procedure realizzate ed a quelle che verranno installate nel corso dell'anno 1983 (IVA commercializzazione delle carni e quelle altre procedure che si renderanno utili all'attività dell'Azienda).

Naturalmente, sia il centro che l'Azienda risentono del funzionamento e dell'operatività dell'altro e pertanto è

continua la ricerca di raccordo.

In questa prima fase, però, lo sviluppo del centro è legato anche ad una maggiore consapevolezza dei suoi problemi organizzativi ed alla soluzione che agli stessi si vorrà dare al fine di realizzare l'auspicabile autonomia gestionale del centro stesso;

Infine, è doveroso far rilevare la collaborazione data da parte degli Organi di controllo presso l'Azienda, i quali seppure interessati anche loro al buon funzionamento del sistema, hanno offerto il proprio specifico contributo alla esatta definizione ed analisi dei problemi incontrati dal C.E.D.

Si riportano nel prospetto allegato le spese globali sostenute dall'Azienda per il 1982, distinti per tre conti partitari di cui si compone la "gestione di cassa" della AIMA.

- Fondi Nazionali	£.	978.866.204.609
- Fondi Comunitari	"	2.657.644.616.858
- Fondi Aiuti alimentari	"	16.611.301.550
TOTALE	£.	<u>3.653.122.123.017</u>

Tali dati, peraltro, potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non è stato ancora chiuso, dal competente Ufficio di Ragioneria, il bilancio consuntivo di cassa per il 1982.



*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

Aziende di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo
A.I.M.A.

*Servizio Ufficio
Prot. N.º 4335/5 Pavia*

Roma, 21 DIC. 1983 19
DUIUS - VIA PALESTRO, 61
Tele. 0129034.1 M.A.

M MINISTERO BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Segreteria CIPAA
Via XX Settembre

ROMA

*Risposta al Foglio del
Prot. N.º Pavia*

OGGETTO: Relazione sull'attività dell'AIMA per il 1982.

In relazione alla riserva contenuta nell'ultimo capoverso della pag. 258 della relazione in oggetto, trasmessa a codesta Segreteria con lettera del M.A.F. n. 24539/1096 del 3.11.83, si precisa quanto segue.

I dati relativi alle spese a carico dei fondi nazionali e dei fondi CEE per aiuti alimentari, rispettivamente indicati in L. 978.866.204.609 e in L. 16.611.301.550 sono da considerare definitivi.

Per quanto concerne la spesa a carico dei fondi comunitari indicata nella succitata pag. 258 della relazione in l i r e L. 2.657.644.616.858, si fa presente che il dato esposto è stato desunto dalle scritture di spesa al marzo 1983.

In quella sede e in quella data non si è potuto tener conto degli importi relativi ai titoli di spesa trasportati e perenti nonché di successive variazioni intervenute sulle imputazioni a detti fondi per modifiche di singoli titoli di spesa, per annullamenti e seguito di decessi da parte di beneficiari, per restituzioni di alcuni titoli per errata indicazione dei beneficiari o per irreperibilità dei medesimi, ecc.

A seguito della sistemazione delle situazioni sopraindicate, che ha richiesto tempi lunghi per accertamenti, per riproduzioni dei titoli e così via, si è pervenuti alla definitiva determinazione delle spese effettuate dall'AIMA nel 1982 a carico dei fondi comunitari che restano fissate, in luogo di quelle indicate, in L. 2.653.649.192.183.

IL DIRETTORE GENERALE